

Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

del 2 dicembre 2004

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

considerando che le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario,

tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite,

convinti che una convenzione internazionale sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore,

tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,

affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima Introduzione

Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione

La presente Convenzione si applica all'immunità giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione:

- a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;
- b) il termine «Stato» designa:
 - i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo,

¹ Dal testo originale francese.

- ii) le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politiche dello Stato abilitate a compiere atti nell'esercizio dell'autorità sovrana e che agiscono a tale titolo,
 - iii) stabilimenti o organismi statali o altri enti abilitati a compiere e che effettivamente compiono atti nell'esercizio dell'autorità sovrana dello Stato,
 - iv) i rappresentanti dello Stato che agiscono a tale titolo;
- c) l'espressione «transazione commerciale» designa:
- i) ogni contratto o transazione di natura commerciale per la vendita di beni o la prestazione di servizi,
 - ii) ogni contratto di prestito o altra transazione di natura finanziaria, compreso ogni obbligo di garanzia o d'indennizzo connesso con un simile prestito o una simile transazione,
 - iii) ogni altro contratto o altra transazione di natura commerciale, industriale o concernente la fornitura di beni o servizi, esclusi i contratti di lavoro.

2. Per determinare se un contratto o una transazione sia una «transazione commerciale» ai sensi del paragrafo 1 lettera c), occorre tener conto in primo luogo della natura del contratto o della transazione, ma bisogna prendere in considerazione anche il suo obiettivo se le parti al contratto o alla transazione l'hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obiettivo è pertinente per determinare la natura non commerciale del contratto o della transazione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 concernenti le definizioni dei termini impiegati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di tali termini né il senso che può essere dato loro in altri strumenti internazionali o nel diritto interno di uno Stato.

Art. 3 Privilegi e immunità non pregiudicati dalla presente Convenzione

1. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità di cui beneficia uno Stato in virtù del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni:

- a) delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; e
- b) delle persone che vi sono attribuite.

2. La presente Convenzione non pregiudica nemmeno i privilegi e le immunità che il diritto internazionale riconosce *ratione personae* ai capi di Stato.

3. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunità che il diritto internazionale riconosce a uno Stato per quanto concerne aeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono o che esso gestisce.

Art. 4 Irretroattività della presente Convenzione

Senza pregiudizio dell'applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtù del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest'ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.

Parte seconda
Principi generali

Art. 5 Immunità degli Stati

Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunità giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6 Modalità d'attuazione dell'immunità degli Stati

1. Uno Stato attua l'immunità degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinché i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunità dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.

2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato è considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:

- a) è citato come parte nel procedimento; o
- b) non è citato come parte nel procedimento, ma il procedimento è di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attività.

Art. 7 Consenso esplicito all'esercizio della giurisdizione

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa:

- a) mediante accordo internazionale;
- b) in un contratto scritto; o
- c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato.

2. L'accordo dato da uno Stato per l'applicazione della legge di un altro Stato non è considerato consenso all'esercizio della giurisdizione dei tribunali dell'altro Stato.

Art. 8 Effetti della partecipazione a un procedimento davanti a un tribunale

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato se:

- a) ha promosso esso medesimo il procedimento; o
- b) è intervenuto nel merito del procedimento o vi ha partecipato in qualche modo. Tuttavia, se dimostra al tribunale di aver potuto avere conoscenza di fatti su cui una domanda d'immunità può essere fondata soltanto dopo aver partecipato al procedimento, lo Stato può invocare l'immunità sulla base di tali fatti, a condizione che lo faccia senza indugio.

2. Non è considerato consenso all'esercizio della giurisdizione di un tribunale di un altro Stato il fatto che uno Stato intervenga in un procedimento o vi partecipi con il solo scopo di:

- a) invocare l'immunità; o
- b) far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento.

3. La comparizione di un rappresentante di uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato in qualità di teste non è considerata consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

4. La non comparizione di uno Stato in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può essere interpretata come consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.

Art. 9 Domande riconvenzionali

1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale.

2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata.

3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.

Parte terza

Procedimenti in cui gli Stati non possono invocare l'immunità

Art. 10 Transazioni commerciali

1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtù di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o
- b) se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente.

3. Se un'impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalità giuridica e avente la capacità di:

- a) stare in giudizio; e
- b) acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l'ha autorizzato a esercitare o gestire,

è implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso è impegnato, l'immunità giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non è pregiudicata.

Art. 11 Contratti di lavoro

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato.

2. Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) l'impiegato è stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio del potere pubblico;
- b) l'impiegato è:
 - i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
 - ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
 - iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure è assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale; o
 - iv) una persona diversa che beneficia dell'immunità diplomatica;

- c) l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;
- d) l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo il parere del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;
- e) l'impiegato è cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione è avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; o
- f) l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione.

Art. 12 Lesione dell'integrità fisica di una persona o danni ai beni

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell'integrità fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene corporeo, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione.

Art. 13 Proprietà, possesso e utilizzo di beni

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la determinazione:

- a) di un diritto o interesse dello Stato su un bene immobiliare situato sul territorio dello Stato del foro, del possesso del bene immobiliare da parte dello Stato o dell'utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato in ragione del suo interesse giuridico nei confronti di tale bene immobiliare, del suo possesso o del suo utilizzo;
- b) di un diritto o interesse dello Stato su un bene mobiliare o immobiliare sorto da una successione o donazione oppure vacante; o
- c) di un diritto o interesse dello Stato nell'amministrazione di beni quali beni di un trust, beni di un fallimento o beni di una società in caso di scioglimento.

Art. 14 Proprietà intellettuale e industriale

Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

- a) la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d'autore o ogni altra forma di proprietà intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o
- b) una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.

Art. 15 Partecipazione a società o altri gruppi

1. Uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la sua partecipazione a una società o a un gruppo con o senza personalità giuridica e i rapporti tra lo Stato e la società o il gruppo o le altre parti, se la società o il gruppo:

- a) comprende parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali; e
- b) è registrato o costituito conformemente alla legislazione dello Stato del foro o ha la sede sociale o il principale luogo d'attività in tale Stato.

2. Uno Stato può tuttavia invocare l'immunità giurisdizionale in un simile procedimento se gli Stati interessati l'hanno convenuto o se le parti alla controversia l'hanno stabilito mediante accordo scritto o se lo strumento che istituisce o regge la società o il gruppo in questione contiene disposizioni a questo riguardo.

Art. 16 Navi di cui uno Stato è proprietario o esercente

1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato proprietario o esercente di una nave non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente l'esercizio di tale nave se, nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.

2. Il paragrafo 1 non si applica né alle navi da guerra e alle navi ausiliarie né alle altre navi di cui uno Stato è proprietario o esercente e che attualmente sono utilizzate esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.

3. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente il trasporto di carico a bordo di una nave di cui uno Stato è proprietario o esercente se, nel momento in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.

4. Il paragrafo 3 non si applica né a un carico trasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 né a un carico di cui uno Stato è proprietario e che è utilizzato o destinato a essere utilizzato esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.

5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione di responsabilità di cui possono prevalersi le navi e i carichi privati e i loro proprietari.

6. Se in un procedimento si pone la questione del carattere governativo e non commerciale di una nave di cui uno Stato è proprietario o esercente o di un carico di cui uno Stato è proprietario, la presentazione davanti al tribunale di un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un'altra autorità competente di tale Stato avrà valore di prova del carattere della nave o del carico in questione.

Art. 17 Effetti di un patto d'arbitrato

Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:

- a) la validità, l'interpretazione o l'applicazione del patto d'arbitrato;
- b) la procedura d'arbitrato; o
- c) la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d'arbitrato non disponga diversamente.

Parte quarta

Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive in relazione a un procedimento davanti a un tribunale

Art. 18 Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza

Anteriormente alla sentenza non si può procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

- a) lo Stato ha esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
 - i) un accordo internazionale;
 - ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
 - iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o
- b) lo Stato ha riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.

Art. 19 Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza

Alcuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, può essere presa contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:

- a) lo Stato ha esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
 - i) un accordo internazionale;
 - ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
 - iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere della controversia tra le parti; o
- b) lo Stato ha riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione; o
- c) lo Stato ha stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale è stato promosso il procedimento.

Art. 20 Effetti del consenso all'esercizio della giurisdizione sull'adozione di misure coercitive

Nei casi in cui il consenso all'adozione di misure coercitive è richiesto in virtù degli articoli 18 e 19, il consenso all'esercizio della giurisdizione ai sensi dell'articolo 7 non implica che vi sia consenso all'adozione di misure coercitive.

Art. 21 Categorie specifiche di beni

1. I beni statali delle seguenti categorie non sono segnatamente considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19 lettera c):

- a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
- b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;
- c) i beni della banca centrale o di un'altra autorità monetaria dello Stato;
- d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;

- e) i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).

Parte quinta

Disposizioni varie

Art. 22 Notificazione o comunicazione degli atti di citazione

1. La notificazione o la comunicazione di una citazione o di un altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato è effettuata:
- a) conformemente a una convenzione internazionale applicabile che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato; o
 - b) conformemente a un accordo particolare in materia di notificazione o comunicazione concluso tra l'attore e lo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone; o
 - c) in assenza di una simile convenzione o di un simile accordo particolare:
 - i) mediante trasmissione per via diplomatica al Ministero degli affari esteri dello Stato interessato; o
 - ii) mediante qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone.
2. La notificazione o la comunicazione secondo il paragrafo 1 lettera c) numero i) è considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri.
3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato.
4. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui non può in seguito opporre l'eccezione che la notificazione o la comunicazione della citazione non sia conforme alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.

Art. 23 Sentenza contumaciale

1. Una sentenza contumaciale non può essere pronunciata contro uno Stato, eccetto che il tribunale assicuri che:
- a) le condizioni previste nell'articolo 22 paragrafi 1 e 3 sono state rispettate;
 - b) è passato un periodo di almeno quattro mesi dalla data in cui la notificazione o la comunicazione della citazione o di un altro documento che ha istituito il procedimento è stata effettuata o è ritenuta essere stata effettuata conformemente all'articolo 22 paragrafi 1 e 2; e
 - c) la presente Convenzione non gli vieta di esercitare la sua giurisdizione.

2. Una copia di ogni sentenza contumaciale pronunciata contro uno Stato, accompagnata, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, è trasmessa a quest'ultimo con uno dei mezzi specificati nell'articolo 22 paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni di tale paragrafo.

3. Il termine per presentare ricorso contro una sentenza contumaciale non deve essere inferiore a quattro mesi e decorre dalla data in cui la copia della sentenza è stata ricevuta o è ritenuta essere stata ricevuta dallo Stato interessato.

Art. 24 Privilegi e immunità nel corso di un procedimento davanti a un tribunale

1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un'informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non sarà inflitta alcuna multa o altra pena a causa di una simile omissione o di un simile rifiuto.

2. Uno Stato non è tenuto a fornire una fideiussione né a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e ripetibili di un procedimento al quale esso è parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.

Parte sesta
Disposizioni finali

Art. 25 Allegato

L'allegato della presente Convenzione costituisce parte integrante della stessa.

Art. 26 Altri accordi internazionali

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Parte in virtù di accordi internazionali vigenti ai quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 27 Composizione delle controversie

1. Gli Stati Parte si sforzano di comporre le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione mediante negoziato.

2. Se non può essere composta mediante negoziato entro un termine di sei mesi, una controversia tra due o più Stati Parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione è sottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, ad arbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla data della domanda d'arbitrato gli Stati

Parte non riescono a intendersi sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno di essi può portare la controversia davanti alla Corte internazionale di Giustizia, presentandole una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, ogni Stato può dichiarare di non considerarsi vincolato al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione.

4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 28 Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 17 gennaio 2007 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 29 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
2. La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi Stato.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 30 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.

Art. 31 Disdetta

1. Ogni Stato Parte può disdire la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La disdetta ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione continuerà tuttavia ad applicarsi a qualsiasi questione relativa alle immunità giurisdizionali degli Stati o dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima della data in cui la disdetta ha effetto nei confronti di uno qualsiasi degli Stati interessati.

3. La disdetta non influisce in alcun modo sul dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere qualsiasi obbligo enunciato nella presente Convenzione al quale esso, indipendentemente da quest'ultima, è soggetto in virtù del diritto internazionale.

Art. 32 Depositario e notificazioni

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario della presente Convenzione.
2. Nella sua qualità di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
 - a) ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notificazione di disdetta, conformemente agli articoli 29 e 31;
 - b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
 - c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.

Art. 33 Testi autentici

I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che è stata aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 17 gennaio 2005.

Interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione

Il presente allegato ha lo scopo di enunciare l'interpretazione concordata delle disposizioni in questione.

Art. 10

Il termine «immunità» menzionato nell'articolo 10 deve essere inteso nel contesto globale della presente Convenzione.

L'articolo 10 paragrafo 3 non pregiudica né la questione dello «spezzare l'opacità aziendale» («piercing the corporate veil», responsabilità diretta), né le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, né altre questioni connesse.

Art. 11

Il riferimento agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro, nell'articolo 11 paragrafo 2 lettera d), mira essenzialmente a trattare le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza delle missioni diplomatiche e dei posti consolari.

Secondo l'articolo 41 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 55 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, tutte le persone oggetto di tali articoli sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresa la legislazione sul lavoro. Parallelamente, secondo l'articolo 38 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 71 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, lo Stato ospitante deve esercitare la sua giurisdizione su tali persone in modo tale da non ostacolare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione o del posto consolare.

Art. 13 e 14

Il termine «determinazione» quale è utilizzato negli articoli 13 e 14 non va inteso soltanto come accertamento o verifica dell'esistenza dei diritti protetti, ma anche come valutazione o apprezzamento di tali diritti sotto il profilo materiale, compresi il loro contenuto, la loro portata e la loro estensione.

Art. 17

L'espressione «transazione commerciale» ingloba le questioni legate agli investimenti.

Art. 19

Il termine «ente» utilizzato nella lettera c) va inteso come Stato in quanto personalità giuridica, come unità costitutiva di uno Stato federale, come suddivisione di uno Stato, come organismo o istituzione statale o come qualsiasi altro ente dotato di personalità giuridica.

L'espressione «beni che hanno un legame con l'ente» utilizzata nella lettera c) va intesa in un senso più ampio rispetto alla proprietà o al possesso.

L'articolo 19 non pregiudica né la questione dello «spezzare l'opacità aziendale» («piercing the corporate veil», responsabilità diretta), né le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, né altre questioni connesse.

